



REP- 0033

CONTRATTO REGOLATO DALLA LEGGE LOCALE

In conformità alle disposizioni della Legge n. 125/2014 e in particolare dell'art.19, comma 6, armonizzato con le disposizioni della parte II, titolo VI, del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il Codice del Lavoro Salvadoregno

TRA

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo – Sede estera di San Salvador, codice fiscale 97871890584, con Numero d'Identificazione Tributaria 0501-141215-101-1, nella persona di Marco Falcone, titolare della Sede estera, di 58 anni, di sesso maschile, coniugato, con residenza temporanea nella città di San Salvador, di nazionalità italiana, con numero di passaporto DA0021324, emesso il giorno 01 agosto 2016;

E

il [REDACTED], cittadino salvadoregno, di anni [REDACTED], nato a [REDACTED], di sesso maschile, celibe, documento di identità [REDACTED], con Numero d'Identificazione Tributaria [REDACTED];

E' SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE CONTRATTO

alle condizioni che seguono e che il [REDACTED] dichiara di accettare integralmente.

ART. I

(MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO)

Il [REDACTED] è prevalentemente impiegato nella funzione di Assistente Amministrativo Contabile, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/Job description (Allegato 1), ferma restando la facoltà della sede estera di trasferirlo ad altre funzioni o di utilizzarlo anche in adempimenti diversi da quelli in cui è prevalentemente impiegato, nell'ambito della stessa qualifica professionale, in linea con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ufficio. Quest'ultima facoltà non implica la presunzione di licenziamento e non è causa di terminazione con responsabilità per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo – Sede estera di San Salvador, a cui si riferisce l'articolo 53, paragrafo 1, del Codice del Lavoro Salvadoregno.

La prestazione lavorativa viene svolta nei locali della sede estera di San Salvador, siti in Calle La Reforma 158, San Salvador, El Salvador.



McF

ART. II
(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto, che una volta firmato verrà inviato in copia alla Direzione Generale del Lavoro salvadoregna, viene stipulato a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza dal giorno 01 aprile 2017 e i primi trenta giorni sono considerati quale periodo di prova, così come previsto dalla legge locale.

Al termine del periodo di prova sulla base di una relazione da parte del titolare della sede estera si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti entrambe le parti si riservano il diritto di interrompere il periodo di prova dandone all'altra parte un preavviso di almeno una settimana, o dietro pagamento dello stipendio di una settimana, in sostituzione del preavviso.

ART. III
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

Al [REDACTED] è corrisposta una retribuzione annua lorda di € 18.306,00 (DICIOTTOMILA TRECENTO SEI/00 EURO). L'impiegato si impegna a consegnare al datore di lavoro copia di eventuali versamenti dovuti all'erario e di ogni altra documentazione fiscale atta ad assicurare l'espletamento di tali obblighi.

Ai fini dell'affiliazione nelle istituzioni corrispondenti (AFP, ISSS), considerando che in conformità con la Legge di Integrazione Monetaria il dollaro è moneta a corso legale in El Salvador, la sede estera ed il Sig. Rigoberto Henriquez Aguilar dichiarano che è necessario fissare lo stipendio in dollari degli Stati Uniti d'America, che sarà fissato al tasso di cambio medio 2016 dalla Banca Nazionale del Lavoro (1 Euro pari a 1,05 USD).

La retribuzione annua lorda, da corrispondersi in dodici mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio mensile lordo di € 1.525,50 sarà liquidato mensilmente nella città di San Salvador, non prima di ogni 27 del mese, in un conto bancario del lavoratore. Per ogni pagamento effettuato dalla sede estera, il lavoratore è tenuto a firmare una ricevuta, che conterrà il salario maturato dal lavoratore.

All'impiegato qualora ne abbia diritto, spetta il trattamento di famiglia previsto dall'art.157 bis del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18.

ART. IV
(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI)

Ai sensi della legislazione locale, l'impiegato è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti presso la Administradora de Fondos de Pensiones.

L'ammontare annuo dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e l'impiegato, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo riportato nel prospetto (Allegato 2), che forma parte integrante del presente contratto.



[REDACTED]
H.F.

In caso si debba procedere all'adozione di provvedimenti obbligatori, che discendono da un obbligo dell'ordinamento locale, non recepiti nel presente contratto e che non implicino un aumento di costo, non sarà necessario richiedere preventiva autorizzazione, ma si dovrà procedere all'aggiornamento del contratto secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento locale, dandone comunicazione all'Agenzia.

ART. V
(ASSISTENZA SANITARIA)

L'assistenza sanitaria dell'impiegato sarà assicurata, come previsto dalla legislazione locale, dall'Ente preposto Istituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La Sede Estera verserà annualmente, in quote MENSILI, i contributi dovuti, così come risulta nel prospetto (Allegato 3), come segue:

- il 7,50% a carico della sede estera
- il 3,00% a carico dell'impiegato.

In caso si debba procedere all'adozione di provvedimenti obbligatori, che discendono da un obbligo dell'ordinamento locale, non recepiti nel presente contratto e che non implicino un aumento di costo, non sarà necessario richiedere preventiva autorizzazione, ma si dovrà procedere all'aggiornamento del contratto secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento locale, dandone comunicazione all'Agenzia.

ART. VI
(ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI)

Ai sensi della legislazione locale l'impiegato è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Il premio annuo, determinato in base alla retribuzione percepita come risulta nel prospetto (Allegato 3).

ART. VII
(VIAGGI DI SERVIZIO)

Per i viaggi di servizio, in aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato viene corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell'impiegato con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata.

ART. VIII
(FERIE)

L'impiegato ha diritto ad un periodo di ferie annuali di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate di riposo previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 937/77 e ss.mm.ii.

A tale periodo vanno aggiunti i 4 giorni di riposo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 937/77 e ss.mm.ii., da fruirsi esclusivamente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.

L'impiegato ha diritto, altresì, a n. 11 giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede estera dell'Agenzia di San Salvador.



MF

Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede estera dell'Agenzia di San Salvador, l'impiegato potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

L'impiegato non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.

Non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. IX

(CONGEDO STRAORDINARIO PER MALATTIA)

In armonizzazione con quanto previsto dall'art. 157 sexies del Titolo VI del DPR n. 18/67, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi di congedo straordinario senza retribuzione. Trascorso il termine massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.

In armonizzazione con quanto previsto dall'art. 157 sexies del Titolo VI del DPR n. 18/67, all'impiegato che abbia superato il periodo di prova, può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di tre mesi per gravi motivi personali o di famiglia.

La durata complessiva di assenza dal servizio a titolo di congedo straordinario, di cui al presente articolo nonché di cui al successivo articolo X, non può superare i dodici mesi in un quinquennio.

ART. X

(CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA')

Il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento è quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii.

ART. XI

(PERMESSI RETRIBUITI)

L'impiegato ha diritto a fruire dei sottoelencati giorni di permessi retribuiti, da documentare debitamente, per i motivi di seguito indicati:

1. 8 giorni all'anno per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
2. 3 giorni di lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, nonni, figli, nipoti), degli affini di primo grado (suoceri, generi, nuore). I tre giorni sono concessi per ogni singolo evento luttuoso, non sono frazionabili e comprendono anche i giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno del periodo stesso.
3. 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, debitamente documentati.
4. 15 giorni consecutivi per il matrimonio che devono essere fruiti entro 30 giorni dall'evento. Tale periodo non è frazionabile e comprende anche i giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno del periodo stesso.

MCF.

5. Altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Durante i predetti periodi, all'impiegato spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

ART. XII (ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO)

L'impiegato è tenuto a rispettare un orario di 36 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi.

Per particolari esigenze di servizio, il titolare della sede estera può richiedere all'impiegato di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo.

ART. XIII (DOVERI DELL'IMPIEGATO)

L'impiegato ha l'obbligo di: conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica; di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

L'impiegato deve attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia.

ART. XIV (INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

All'impiegato può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

Può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:

- a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
- b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
- c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
- d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XIII del presente contratto;
- e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;



MF

- f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni ed eventualmente, su sua richiesta, essere audito, anche assistito da un avvocato o da un rappresentante sindacale.

ART. XV (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Il presente contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di 90 giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso della sede estera.

Da parte della sede estera e previa autorizzazione dell'Agenzia, il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIV del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) per riduzione di personale;
- g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- h) in caso di violazione del codice di comportamento.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la sede estera è tenuta ad un preavviso di 90 giorni. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte dell'impiegato, la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

Il preavviso di 90 giorni non è dovuto nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;



MEF.

- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- f) venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

**ART. XVI
(CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)**

In caso di chiusura della sede, il presente contratto di lavoro si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 125/2014.

**ART. XVII
(INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE)**

In caso di risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro senza giusta causa all'impiegato spetta una compensazione secondo quanto stabilito dal Codice del Lavoro salvadoregno (art. 53 paragrafo 1, e art. 55, 58).

In caso di cessazione dal servizio volontaria, il lavoratore avrà diritto a una indennità di liquidazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regolatrice dell'Indennità di Liquidazione per Rinuncia Volontaria, creata con Decreto Legislativo n. 592 del 18/12/2013, ed entrata in vigore il 01/01/2015, se soddisfa i requisiti legali stabiliti in suddetto Decreto.

Nei casi previsti dall'art. 53, paragrafi dal 2 al 9 del Codice del Lavoro salvadoregno, il lavoratore avrà diritto a considerare terminato il contratto di lavoro con responsabilità per la Sede Estera.

In tutti gli altri casi di risoluzione del contratto, nulla è dovuto all'impiegato, tranne quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

**ART. XVIII
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)**

Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

**ART. XIX
(LINGUA)**

Il presente contratto è redatto in lingua italiana, in quanto le parti parlano e comprendono la lingua. Nonostante quanto sopra, per adempiere a quanto stabilito dalla normativa locale, viene redatta una traduzione in lingua spagnola, che sarà firmata da entrambe le parti.



REF.

ART. XX
(PERSONE CHE DIPENDONO DAL LAVORATORE)

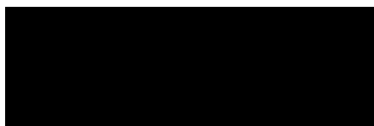
Le persone che dipendono dal lavoratore sono le seguenti:

1) NESSUNA

Il lavoratore si impegna ad informare tempestivamente la Sede Estera qualora sorgessero cambi in questa lista.

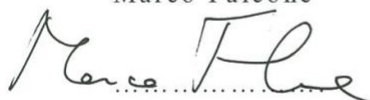
Data, 31 marzo 2017

L'impiegato



Il Titolare della Sede estera

Marco Falcone



Sono espressamente approvati integralmente gli articoli IX; X; XIII; XIV; XV; XVI e XIX.

L'impiegato



Il Titolare della Sede estera

Marco Falcone

